

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
- Art. 2 – Sistema informativo agricolo regionale
- Art. 3 – Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
- Art. 4 – Cartografia regionale
- Art. 5 – Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo
- Art. 6 – Interventi per la forestazione
- Art. 7 – Interventi nel settore delle bonifiche
- Art. 8 – Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
- Art. 9 – Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico – artistico
- Art. 10 – Fondo per la conservazione della natura
- Art. 11 – Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
- Art. 12 – Opere acquedottistiche e fognarie
- Art. 13 – Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
- Art. 14 – Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
- Art. 15 – Parco regionale del delta del Po
- Art. 16 – Patrimonio naturale regionale
- Art. 17 – Interventi ed opere di difesa della costa

- Art. 18 – Porti regionali e comunali
- Art. 19 – Investimenti nel settore dei trasporti
- Art. 20 – Rete viaria di interesse regionale
- Art. 21 – Protezione civile. Interventi di emergenza
- Art. 22 – Interventi per assicurare l'accessibilità a seguito dell'evento franoso nel comune di Corniglio (Parma)
- Art. 23 – Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
- Art. 24 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
- Art. 25 – Fondo regionale per la non autosufficienza
- Art. 26 – Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
- Art. 27 – Fondo sociale regionale
- Art. 28 – Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
- Art. 29 – Opere urgenti di edilizia scolastica
- Art. 30 – Edilizia universitaria
- Art. 31 – Promozione delle pari opportunità
- Art. 32 – Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
- Art. 33 – Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
- Art. 34 – Iniziative regionali a favore dei giovani
- Art. 35 – Trasferimento all'esercizio 2007 delle autorizzazioni di spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali
- Art. 36 – Strumenti per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera
- Art. 37 – Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1995
- Art. 38 – Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni provinciali in attuazione della legge regionale n. 41 del 1997
- Art. 39 – Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2000
- Art. 40 – Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
- Art. 41 – Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
- Art. 42 – Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
- Art. 43 – Modifica alla legge regionale n. 17 del 2004
- Art. 44 – Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
- Art. 45 – Rimborso spese e trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui alla legge regionale n. 3 del 2006
- Art. 46 – Copertura finanziaria
- Art. 47 – Entrata in vigore

Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo: sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03905 “Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2007: Euro 2.000.000,00
- b) Cap. 03909 “Impianto di un sistema informativo regionale – comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2007: Euro 100.000,00
- c) Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2007: Euro 5.500.000,00
- d) Cap. 03917 “Contributi agli Enti locali e ad altri Enti della pubblica amministrazione per lo sviluppo del piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2007: Euro 150.000,00
- e) Cap. 03937 “Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2007: Euro 11.850.000,00.

Art. 2

Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa, di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo.

Art. 3

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2007, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 – Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 4

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03840 “Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)” afferente alla

U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2007: Euro 400.000,00

- b) Cap. 03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”, afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2007: Euro 400.000,00
- c) Cap. 03854 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 – Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2007: Euro 250.000,00.

Art. 5

Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo

1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e del credito nel settore agricolo, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37), nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.2.5750 – Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul capitolo sottoindicato:

- a) Cap. 18342 “Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per attività di assistenza e consulenza tecnica-finanziaria a favore delle imprese associate (art. 1, comma 2, lett. c), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)”
Esercizio 2007: Euro 100.000,00.

Art. 6

Interventi per la forestazione

1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 – Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali come segue:

- a) Cap. 14070 “Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)”
Esercizio 2007: Euro 1.000.000,00.

Art. 7

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:

- a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione a valere sul sottoindicato capitolo:
Cap. 16400 “Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)”
Esercizio 2007: Euro 500.000,00

- b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 – Manutenzione opere di bonifica, è disposta la seguente autorizzazione di spesa: Cap. 16352 “Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)” Esercizio 2007: Euro 1.835.000,00.

Art. 8

Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell’ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa come segue:

- a) Cap. 25558 “Spese per l’attuazione attraverso l’APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l’APT Servizi Srl di progetti di promozione turistica e commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle “Unioni” di cui all’articolo 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7, comma 2, lettere a) e b) ed art. 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”
Esercizio 2007: Euro 130.000,00
Esercizio 2008: Euro 12.150.000,00.

Art. 9

Recupero e valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico - artistico

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all’articolo 12 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico - artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) sono ridotte di Euro 247.319,62 a valere sul Capitolo 30880 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 – Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici.

Art. 10

Fondo per la conservazione della natura

1. Nell’ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 – Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:

- a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è disposta un’autorizzazione di spesa, per l’esercizio 2007, di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);
b) per l’attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è di-

sposta, per l’esercizio 2007, un’autorizzazione di spesa di Euro 44.021,43 (Cap. 38058);

- c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l’esercizio 2007, un’autorizzazione di spesa di Euro 31.648,38 (Cap. 38070).

Art. 11

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d’acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo - idro - pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l’autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187, CNI, ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l’esercizio 2007, di Euro 500.000,00.

Art. 12

Opere acquedottistiche e fognarie

1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 – Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 35305 “Contributi in capitale a favore di Comuni per l’esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)”
Esercizio 2007: Euro 860.000,00.

Art. 13

Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque

1. Per l’attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell’articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 – Piano di risanamento idrico, è disposta per l’esercizio 2007 una autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00.

Art. 14

Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 – Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 37374 “Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”
Esercizio 2007: Euro 1.200.000,00.

Art. 15

Parco regionale del delta del Po

1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della normativa regionale e con riferimento alla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) e all'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po) e alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), per l'esercizio 2007 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 230.000,00 a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 – Parchi e riserve naturali.

Art. 16

Patrimonio naturale regionale

1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) per l'esercizio 2007 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 900.000,00 a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 – Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.

Art. 17

Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00 a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 – Interventi e opere di difesa della costa.

Art. 18

Porti regionali e comunali

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna – Piano regionale di coordinamento – Attribuzione e delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali:

- a) Cap. 41250 “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”
Esercizio 2007: Euro 60.000,00
- b) Cap. 41360 “Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”
Esercizio 2007: Euro 250.000,00
- c) Cap. 41550 “Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed at-

trezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”
Esercizio 2007: Euro 190.000,00.

Art. 19

Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 43221 “Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 – abrogata; come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 – abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)”
Esercizio 2007: Euro 5.000.000,00.

Art. 20

Rete viaria di interesse regionale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 45190 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali, sono ridotte di Euro 135.913,80.

Art. 21

Protezione civile. Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2007, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro 1.800.000,00.

Art. 22

Interventi per assicurare l'accessibilità a seguito dell'evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma)

1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di opere pubbliche di collegamento tra l'abitato di Corniglio capoluogo e la viabilità provinciale, ad integrazione degli interventi straordinari conseguenti agli eventi franosi del periodo dicembre 1995 - gennaio 1996.

2. Al tal fine la Regione concede al Comune di Corniglio un contributo straordinario di Euro 500.000,00 per:

- a) la realizzazione di opere destinate ad assicurare l'attraversamento del torrente Parma in località Ponte Romano;
 - b) opere di consolidamento e messa in sicurezza del “Ponte Romano”.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 48248 CNI affe-

rente alla U.P.B. 1.4.4.3.17530 – Contributi straordinari per evento franoso nel Comune di Corniglio (Parma).

4. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 3.

Art. 23

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2007, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere - universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2006, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 24

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l'esercizio 2007, in complessivi Euro 30.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale – Altre risorse vincolate:

- a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 3.100.000,00;
- b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 4.900.000,00;
- c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 22.000.000,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 4.799.595,97, costituendo per l'esercizio 2006 economia di spesa; il suddetto importo viene reiscritto, con

riferimento all'esercizio 2007, sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale – Altre risorse vincolate, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) Cap. 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)”
Euro 2.299.595,97;
- b) Cap. 51776 “Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)”
Euro 2.500.000,00.

Art. 25

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 50.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 – Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Art. 26

Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 – Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

Art. 27

Fondo sociale regionale

1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è disposta, per l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 – Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.

Art. 28

Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia

1. Per la concessione, alle Province, di fondi regionali per spese d'investimento volte alla costruzione, all'acquisto, al riattamento, nonché all'arredamento delle strutture dei servizi educativi per la prima infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.1.22510 – Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:

Esercizio 2007: Euro 4.000.000,00.

Art. 29

Opere urgenti di edilizia scolastica

1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta, per l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 – Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

Art. 30

Edilizia universitaria

1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria è stabilito quanto segue:

- a) per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 36 (Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario) è disposta, per l'esercizio 2007, una autorizzazione di spesa di Euro 1.500.000,00 (Cap. 73135);
- b) per la concessione di contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00 (Cap. 73140).

Art. 31

Promozione delle pari opportunità

1. La Regione Emilia-Romagna al fine di sostenere politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità concorre ed attua direttamente iniziative a tale scopo dedicate.

2. Per gli oneri conseguenti alle finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 50.000,00 a valere sul Capitolo 75040 CNI afferente alla U.P.B. 1.6.4.2.25102 – Promozione delle politiche di pari opportunità; per gli esercizi successivi il suddetto capitolo sarà dotato della

necessaria disponibilità con la legge annuale di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

3. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.

Art. 32

Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2007, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 2.375.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 33

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali volte alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia-Romagna) sono ridotte di Euro 1.100.000,00 con riferimento al Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 34

Iniziative regionali a favore dei giovani

1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per la dotazione strumentale e tecnologica delle strutture destinate a servizi rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71576 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

Art. 35

Trasferimento all'esercizio 2007 delle autorizzazioni di spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa che ammontano a Euro 374.782.556,87, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2007 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2006:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro				
1)	2701	1.2.3.3.4420	988.000,00	64)	43027	1.4.3.3.16000	1.777.786,03
2)	2775	1.2.3.3.4425	600.000,00	65)	43221	1.4.3.3.16010	3.024.526,40
3)	3208	1.2.2.3.2800	2.000.000,00	66)	43270	1.4.3.3.16010	16.888.977,43
4)	3458	1.2.2.3.3100	2.000.000,00	67)	45123	1.4.3.3.16420	121.310,21
5)	3850	1.2.3.3.4440	130.050,58	68)	45125	1.4.3.3.16420	1.291.142,25
6)	3905	1.2.1.3.1500	591.543,02	69)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
7)	3925	1.2.1.3.1520	192.378,14	70)	45175	1.4.3.3.16200	17.504.837,79
8)	3937	1.2.1.3.1510	8.214.026,84	71)	45177	1.4.3.3.16200	1.500.000,00
9)	4270	1.2.1.3.1600	12.636.178,13	72)	45184	1.4.3.3.16200	21.182.257,03
10)	4276	1.2.1.3.1600	24.274.742,40	73)	45194	1.4.3.3.16200	4.990.139,38
11)	4348	1.2.1.3.1600	15.742.611,29	74)	45710	1.4.3.3.16650	835.794,00
12)	14070	1.3.1.3.6200	212.143,01	75)	46110	1.4.3.3.16600	1.033.000,00
13)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00	76)	46115	1.4.3.3.16600	645.571,12
14)	16332	1.3.1.3.6300	2.789.360,96	77)	46125	1.4.3.3.16600	334.813,86
15)	16400	1.3.1.3.6300	901.097,46	78)	47010	1.4.4.3.17400	260.000,00
16)	21088	1.3.2.3.8000	6.333.138,23	79)	47015	1.4.4.3.17400	265.827,59
17)	21091	1.3.2.3.8000	800.000,00	80)	47105	1.4.4.3.17400	305.681,35
18)	22210	1.3.2.3.8260	2.693.294,86	81)	47111	1.4.4.3.17400	10.000,34
19)	22258	1.3.2.3.8270	8.000.000,00	82)	47114	1.4.4.3.17400	966.752,30
20)	23417	1.3.2.3.8350	11.149.947,02	83)	48050	1.4.4.3.17450	4.381.542,35
21)	23419	1.3.2.3.8350	213.341,43	84)	48245	1.4.4.3.17530	3.634,46
22)	23502	1.3.2.3.8220	50.000,00	85)	57200	1.5.2.3.21000	10.390.739,33
23)	25525	1.3.3.3.10010	6.577.391,47	86)	57680	1.5.2.3.21060	3.094.421,02
24)	25528	1.3.3.3.10010	1.707.187,59	87)	65707	1.5.1.3.19050	859.777,45
25)	25780	1.3.3.3.10010	477.247,71	88)	65712	1.5.2.3.21080	339.913,35
26)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30	89)	65714	1.5.1.3.19050	722.523,18
27)	27727	1.3.4.3.11610	497.937,23	90)	65717	1.5.1.3.19050	1.326.195,39
28)	30640	1.4.1.3.12630	8.867.149,36	91)	65770	1.5.1.3.19070	13.369.190,26
29)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61	92)	68321	1.5.2.3.21060	4.645.089,85
30)	30646	1.4.1.3.12630	2.856.201,83	93)	70678	1.6.5.3.27500	1.900.000,00
31)	30885	1.4.1.3.12620	3.803.712,10	94)	70718	1.6.5.3.27520	2.145.819,84
32)	30895	1.4.1.3.12620	32.924,12	95)	71572	1.6.5.3.27540	2.276.603,68
33)	31110	1.4.1.3.12650	46.913.474,22	96)	71576	1.6.5.3.27540	500.000,00
34)	32020	1.4.1.3.12670	10.462.461,00	97)	73060	1.6.2.3.23500	2.079.172,85
35)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22	98)	73140	1.6.3.3.24510	19.000,00
36)	32097	1.4.1.3.12735	15.663.417,12	99)	78569	1.4.2.3.14380	52.200,00
37)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88	100)	78705	1.6.6.3.28500	1.269.818,91
38)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44				
39)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47				
40)	35305	1.4.2.3.14000	3.266.847,64				
41)	36188	1.4.2.3.14062	82.200,00				
42)	37150	1.4.2.3.14150	501.616,88				
43)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66				
44)	37336	1.4.2.3.14200	5.312.919,64				
45)	37374	1.4.2.3.14220	4.913.046,06				
46)	37376	1.4.2.3.14223	5.315.917,50				
47)	37378	1.4.2.3.14223	2.360.420,00				
48)	37385	1.4.2.3.14223	3.800.000,12				
49)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84				
50)	38027	1.4.2.3.14310	1.807.599,15				
51)	38030	1.4.2.3.14300	159.165,52				
52)	38090	1.4.2.3.14305	164.341,13				
53)	39050	1.4.2.3.14500	3.062.695,88				
54)	39185	1.4.2.3.14500	63.730,40				
55)	39220	1.4.2.3.14500	2.852.419,68				
56)	39360	1.4.2.3.14555	1.499.663,51				
57)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05				
58)	41250	1.4.3.3.15800	1.906.918,92				
59)	41360	1.4.3.3.15800	829.344,88				
60)	41550	1.4.3.3.15800	102.477,24				
61)	41570	1.4.3.3.15800	425.000,00				
62)	41900	1.4.3.3.15820	225.000,00				
63)	41995	1.4.3.3.15820	3.119.046,68				

Art. 36

Strumenti per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera

1. Al fine di favorire l'appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche e di rispettare il tetto percentuale per la spesa farmaceutica ospedaliera, previsto dal Protocollo di intesa tra il Governo e le Regioni sul Patto per la salute siglato il 28 settembre 2006, la Regione, avvalendosi della commissione regionale del farmaco, adotta un Prontuario terapeutico regionale, contenente l'elenco dei principi attivi di medicinali da utilizzarsi, nelle Aziende del Servizio sanitario regionale, in regime di degenza, nella continuità assistenziale ospedale-territorio e in tutte le articolazioni dell'erogazione diretta previste dalla normativa nazionale.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal Prontuario regionale, in ogni ambito provinciale sono formulati dei prontuari terapeutici, elaborati da apposite commissioni provinciali ed adottati dalle Aziende sanitarie interessate, contenenti gli elenchi dei principi attivi selezionati all'interno del Prontuario regionale medesimo e vincolanti per la prescrizione e la somministrazione nelle proprie strutture. Al fine di favorire l'omogeneizzazione delle prescrizioni e di condividere le scelte operate a livello locale, i Prontuari terapeutici di cui al presente comma possono altresì essere formulati da commissioni operanti

nell'ambito delle aree vaste previste dalla programmazione regionale. Le commissioni provinciali o di area vasta sono nominate d'intesa dalle Aziende sanitarie interessate, sulla base dei criteri stabiliti dal provvedimento di cui al comma 3.

3. Con provvedimento della Giunta regionale, sono individuati la composizione ed il funzionamento della commissione regionale del farmaco, le modalità di adozione, i contenuti ed i criteri di formulazione dei Prontuari, nonché le relazioni tra le commissioni competenti ed i casi nei quali è consentito l'uso di medicinali non inclusi nei Prontuari terapeutici provinciali.

Art. 37

Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1995

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 41 (Contributi per la promozione del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali) sono sostituiti dai seguenti:

«1. In via transitoria e fino alla istituzione del Consiglio delle Autonomie locali, la Regione Emilia-Romagna eroga un contributo annuo alle Associazioni regionali delle Autonomie locali, per favorirne anche attraverso strumenti comuni, l'unità d'azione ed il coordinamento unitario e permanente, nonché la promozione delle politiche rivolte agli enti associati ed in particolare l'attività di supporto al lavoro della Conferenza Regione - Autonomie locali (CRAL).

2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale sulla base di una proposta di attività e di riparto fra le Associazioni regionali delle Autonomie locali definito dalle medesime sentito il comitato di presidenza della CRAL.».

Art. 38

Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni provinciali in attuazione della legge regionale n. 41 del 1997

1. I residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il finanziamento di programmi provinciali di intervento nel settore del commercio, ai sensi della legge medesima negli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.

Art. 39

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2000

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione dell'Assemblea legislativa, può concedere alle Province contributi straordinari, per spese di investimenti relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la prima in-

fanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambienti provinciali al di sotto della media regionale.».

2. Al comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2000 dopo le parole: «di cui all'articolo 10, comma 3» sono aggiunte le parole: «e comma 3-bis.».

Art. 40

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo l'articolo 11-bis della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è aggiunto il seguente:

«Art. 11-ter

Fondo di rotazione per l'acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale

1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi di edilizia sociale destinati alle fasce più deboli della popolazione, è istituito un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati concessi ai Comuni dagli istituti di credito per le spese di acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale.

2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati saranno definiti con apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale.

3. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con atti amministrativi della Giunta regionale.

4. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui all'articolo 11, comma 2, nonché con i rientri dei mutui di cui al comma 1.».

Art. 41

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. Alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 5 la locuzione «direzione delle attività politico-amministrative della Giunta,» è sostituita da «direzione e valutazione delle attività politico-amministrative della Giunta,»;

b) l'articolo 6 è soppresso;

c) al comma 1 dell'articolo 7 la locuzione «con le modalità previste» è sostituita dalla seguente: «con le modalità ed entro i limiti previsti»;

d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, dopo la locuzione «del Presidente della Giunta,» è aggiunta la seguente: «del Sottosegretario alla Presidenza,»;

e) dopo il comma 4 dell'articolo 9, è inserito il seguente:

«4-bis. Le risorse aggiuntive definite al comma 2, lettera a) sono finalizzate alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al comma 4 e alla copertura dell'eventuale maggior costo derivante dall'assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali.»;

f) al comma 5 dell'articolo 9 è aggiunta, in fine, la seguente locuzione: «; i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.»;

g) dopo il comma 9 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Oltre ai casi disciplinati dal comma 9, il dirigente, assunto con contratto a tempo indeterminato,

può essere collocato, a domanda, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale. Con deliberazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa sono individuati i settori di intervento dei soggetti e degli organismi di destinazione, la durata massima del collocamento in aspettativa, nonché le modalità e i limiti di attuazione del presente comma. La deliberazione di cui al precedente periodo costituisce atto di indirizzo per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Emilia-Romagna.»;

- h) all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 45, le parole «del dieci per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «del quindici per cento,»;
- i) il comma 2 dell'articolo 54 è sostituito dal seguente:
- «2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l'attuazione del controllo strategico.»;
- l) il comma 3 dell'articolo 54 è soppresso;
- m) il comma 1 dell'articolo 55 è soppresso.

Art. 42

Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004

1. All'articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 la locuzione «è allineata a quella del 31 dicembre 2006» è sostituita dalla seguente: «è allineata a quella del 31 dicembre 2007»;
- b) al comma 2 le parole «dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

Art. 43

Modifica alla legge regionale n. 17 del 2004

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è inserito il seguente:

«6-bis. La Regione, per il triennio 2007-2009, concede un ulteriore contributo straordinario per il funzionamento pari a 130.000,00 Euro annui.».

Art. 44

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della

legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), è aggiunta la seguente:

«e-bis) attiva un programma di interventi, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali.».

2. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 23 del 2004 le parole «lettere a), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), c), d), e) ed e-bis)».

Art. 45

Rimborso spese e trattamento di missione spettante ai consiglieri regionali componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui alla legge regionale n. 3 del 2006

1. In deroga alla disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti ai componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo), ai componenti consiglieri regionali si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e del suo comitato esecutivo, ai componenti consiglieri regionali è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali. A tali componenti non è dovuto il gettone di presenza.

3. I componenti consiglieri regionali che, su incarico del presidente della Consulta, si recano in Italia, in località diverse da quelle di residenza, oppure si recano all'estero, in rappresentanza della Consulta, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, è dovuto lo stesso trattamento economico di missione, comprensivo dei relativi effetti, previsto per i consiglieri regionali.

Art. 46

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2007-2009 – Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

Art. 47

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2007.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2006

VASCO ERRANI

BILANCIO DI PREVISIONE 2007
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2007	2008	2009	Fonte finanziaria
2701	1. 2. 3. 3. 04420	35, punto 1)	988.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2705	1. 2. 3. 2. 03820	3	90.000,00			MEZZI REGIONALI
2775	1. 2. 3. 3. 04425	35, punto 2)	600.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3208	1. 2. 2. 3. 02800	35, punto 3)	2.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3458	1. 2. 2. 3. 03100	35, punto 4)	2.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3840	1. 2. 1. 3. 01500	4, lett.a)	400.000,00			MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3. 04440	35, punto 5)	130.050,58			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3. 04440	4, lett.b)	400.000,00			MEZZI REGIONALI
3854	1. 2. 3. 2. 03501	4, lett.c)	250.000,00			MEZZI REGIONALI
3905	1. 2. 1. 3. 01500	1, lett.a)	2.000.000,00			MEZZI REGIONALI
3905	1. 2. 1. 3. 01500	35, punto 6)	591.543,02			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3909	1. 2. 1. 3. 01500	1, lett.b)	100.000,00			MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3. 01500	1, lett.c)	5.500.000,00			MEZZI REGIONALI
3917	1. 2. 1. 3. 01500	1, lett.d)	150.000,00			MEZZI REGIONALI
3925	1. 2. 1. 3. 01520	2	500.000,00			MEZZI REGIONALI
3925	1. 2. 1. 3. 01520	35, punto 7)	192.378,14			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3. 01500	1, lett.e)	11.850.000,00			MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3. 01510	35, punto 8)	8.214.026,84			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4270	1. 2. 1. 3. 01600	35, punto 9)	12.636.178,13			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4276	1. 2. 1. 3. 01600	35, punto 10)	24.274.742,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4348	1. 2. 1. 3. 01600	35, punto 11)	15.742.611,29			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
14070	1. 3. 1. 3. 06200	6	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
14070	1. 3. 1. 3. 06200	35, punto 12)	212.143,01			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
14170	1. 3. 1. 3. 06200	35, punto 13)	239.280,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16332	1. 3. 1. 3. 06300	35, punto 14)	2.789.360,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16352	1. 3. 1. 3. 06310	7, lett.b)	1.835.000,00			MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3. 06300	35, punto 15)	901.097,46			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3. 06300	7, lett.a)	500.000,00			MEZZI REGIONALI
18342	1. 3. 1. 2. 05750	5	100.000,00			MEZZI REGIONALI
21088	1. 3. 2. 3. 08000	35, punto 16)	6.333.138,23			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
21091	1. 3. 2. 3. 08000	35, punto 17)	800.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22210	1. 3. 2. 3. 08260	35, punto 18)	2.693.294,86			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22258	1. 3. 2. 3. 08270	35, punto 19)	8.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23417	1. 3. 2. 3. 08350	35, punto 20)	11.149.947,02			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23419	1. 3. 2. 3. 08350	35, punto 21)	213.341,43			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23502	1. 3. 2. 3. 08220	35, punto 22)	50.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25525	1. 3. 3. 3. 10010	35, punto 23)	6.577.391,47			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25528	1. 3. 3. 3. 10010	35, punto 24)	1.707.187,59			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25558	1. 3. 3. 2. 09100	8	130.000,00	12.150.000,00		MEZZI REGIONALI
25780	1. 3. 3. 3. 10010	35, punto 25)	477.247,71			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
27500	1. 3. 4. 3. 11600	35, punto 26)	484.255,30			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
27727	1. 3. 4. 3. 11610	35, punto 27)	497.937,23			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30640	1. 4. 1. 3. 12630	35, punto 28)	8.867.149,36			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30644	1. 4. 1. 3. 12630	35, punto 29)	108.068,61			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30646	1. 4. 1. 3. 12630	35, punto 30)	2.856.201,83			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30885	1. 4. 1. 3. 12620	35, punto 31)	3.803.712,10			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30895	1. 4. 1. 3. 12620	35, punto 32)	32.924,12			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
31110	1. 4. 1. 3. 12650	35, punto 33)	46.913.474,22			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32020	1. 4. 1. 3. 12670	35, punto 34)	10.462.461,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2007
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2007	2008	2009	Fonte finanziaria
32045	1. 4. 1. 3.	12800				SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32097	1. 4. 1. 3.	12735	2.183.258,22			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32116	1. 4. 1. 3.	12820	15.663.417,12			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32121	1. 4. 1. 3.	12820	2.033.417,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32123	1. 4. 1. 3.	12820	41.156,44			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
35305	1. 4. 2. 3.	14000	1.208.282,47			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
35305	1. 4. 2. 3.	14000	860.000,00			MEZZI REGIONALI
36188	1. 4. 2. 3.	14062	3.266.847,64			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37150	1. 4. 2. 3.	14150	82.200,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37250	1. 4. 2. 3.	14170	501.616,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37332	1. 4. 2. 3.	14220	500.000,00			MEZZI REGIONALI
37336	1. 4. 2. 3.	14200	1.853.644,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37374	1. 4. 2. 3.	14220	5.312.919,64			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37374	1. 4. 2. 3.	14220	1.200.000,00			MEZZI REGIONALI
37376	1. 4. 2. 3.	14223	4.913.046,06			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37378	1. 4. 2. 3.	14223	5.315.917,50			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37385	1. 4. 2. 3.	14223	2.360.420,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38025	1. 4. 2. 3.	14300	3.800.000,12			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38027	1. 4. 2. 3.	14310	25.822,84			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38030	1. 4. 2. 3.	14300	1.807.599,15			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38030	1. 4. 2. 3.	14300	230.000,00			MEZZI REGIONALI
38050	1. 4. 2. 2.	13500	159.165,52			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38058	1. 4. 2. 2.	13500	30.000,00			MEZZI REGIONALI
38070	1. 4. 2. 2.	13500	44.021,43			MEZZI REGIONALI
38090	1. 4. 2. 3.	14305	31.648,38			MEZZI REGIONALI
38090	1. 4. 2. 3.	14305	900.000,00			MEZZI REGIONALI
39050	1. 4. 2. 3.	14500	164.341,13			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39185	1. 4. 2. 3.	14500	3.062.695,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39187	1. 4. 2. 2.	13863	63.730,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39220	1. 4. 2. 3.	14500	500.000,00			MEZZI REGIONALI
39360	1. 4. 2. 3.	14555	2.852.419,68			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39360	1. 4. 2. 3.	14555	600.000,00			MEZZI REGIONALI
41102	1. 4. 3. 3.	15800	1.499.663,51			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41250	1. 4. 3. 3.	15800	3.821.781,05			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41250	1. 4. 3. 3.	15800	60.000,00			MEZZI REGIONALI
41360	1. 4. 3. 3.	15800	1.906.918,92			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41360	1. 4. 3. 3.	15800	250.000,00			MEZZI REGIONALI
41550	1. 4. 3. 3.	15800	829.344,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41550	1. 4. 3. 3.	15800	190.000,00			MEZZI REGIONALI
41570	1. 4. 3. 3.	15800	102.477,24			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41900	1. 4. 3. 3.	15820	425.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41995	1. 4. 3. 3.	15820	225.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43027	1. 4. 3. 3.	16000	3.119.046,68			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43221	1. 4. 3. 3.	16010	1.777.786,03			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43221	1. 4. 3. 3.	16010	5.000.000,00			MEZZI REGIONALI
43270	1. 4. 3. 3.	16010	3.024.526,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45123	1. 4. 3. 3.	16420	16.888.977,43			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45125	1. 4. 3. 3.	16420	121.310,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45172	1. 4. 3. 3.	16200	1.291.142,25			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45172	1. 4. 3. 3.	16200	328.202,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2007
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2007	2008	2009	Fonte finanziaria
45175	1. 4. 3. 3. 16200	35, punto 70)	17.504.837,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45177	1. 4. 3. 3. 16200	35, punto 71)	1.500.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45184	1. 4. 3. 3. 16200	35, punto 72)	21.182.257,03			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45194	1. 4. 3. 3. 16200	35, punto 73)	4.990.139,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45710	1. 4. 3. 3. 16650	35, punto 74)	835.794,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
46110	1. 4. 3. 3. 16600	35, punto 75)	1.033.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
46115	1. 4. 3. 3. 16600	35, punto 76)	645.571,12			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
46125	1. 4. 3. 3. 16600	35, punto 77)	334.813,86			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47010	1. 4. 4. 3. 17400	35, punto 78)	260.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47015	1. 4. 4. 3. 17400	35, punto 79)	265.827,59			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47105	1. 4. 4. 3. 17400	35, punto 80)	305.681,35			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47111	1. 4. 4. 3. 17400	35, punto 81)	10.000,34			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47114	1. 4. 4. 3. 17400	35, punto 82)	966.752,30			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	21	1.800.000,00			MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	35, punto 83)	4.381.542,35			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48245	1. 4. 4. 3. 17530	35, punto 84)	3.634,46			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48248	1. 4. 4. 3. 17530	22, comma 3	500.000,00			MEZZI REGIONALI
51708	1. 5. 1. 2. 18100	23	150.000.000,00			MEZZI REGIONALI
51771	1. 5. 1. 2. 18120	24, comma 1, lett.a)	3.100.000,00			MEZZI REGIONALI
51773	1. 5. 1. 2. 18120	24, comma 1 e 2	7.199.595,97			MEZZI REGIONALI
51776	1. 5. 1. 2. 18120	24, comma 1 e 2	24.500.000,00			MEZZI REGIONALI
57152	1. 5. 1. 2. 18125	25, comma 1	50.000.000,00			MEZZI REGIONALI
57200	1. 5. 2. 3. 21000	27	4.000.000,00			MEZZI REGIONALI
57200	1. 5. 2. 3. 21000	35, punto 85)	10.390.739,33			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
57680	1. 5. 2. 3. 21060	35, punto 86)	3.094.421,02			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
58435	1. 6. 1. 3. 22510	28	4.000.000,00			MEZZI REGIONALI
64410	1. 5. 1. 2. 18390	26	123.949,70			MEZZI REGIONALI
65707	1. 5. 1. 3. 19050	35, punto 87)	859.777,45			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65712	1. 5. 2. 3. 21080	35, punto 88)	339.913,35			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65714	1. 5. 1. 3. 19050	35, punto 89)	722.523,18			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65717	1. 5. 1. 3. 19050	35, punto 90)	1.326.195,39			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65770	1. 5. 1. 3. 19070	35, punto 91)	13.369.190,26			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
68321	1. 5. 2. 3. 21060	35, punto 92)	4.645.089,85			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70602	1. 6. 5. 2. 27110	32	2.375.000,00			MEZZI REGIONALI
70678	1. 6. 5. 3. 27500	35, punto 93)	1.900.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	35, punto 94)	2.145.819,84			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	35, punto 95)	2.276.603,68			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
71576	1. 6. 5. 3. 27540	34	500.000,00			MEZZI REGIONALI
71576	1. 6. 5. 3. 27540	35, punto 96)	500.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73060	1. 6. 2. 3. 23500	29	4.000.000,00			MEZZI REGIONALI
73060	1. 6. 2. 3. 23500	35, punto 97)	2.079.172,85			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73135	1. 6. 3. 3. 24510	30, lett.a)	1.500.000,00			MEZZI REGIONALI
73140	1. 6. 3. 3. 24510	30, lett.b)	600.000,00			MEZZI REGIONALI
73140	1. 6. 3. 3. 24510	35, punto 98)	19.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
75040	1. 6. 4. 2. 25102	31, comma 2	50.000,00			MEZZI REGIONALI
78569	1. 4. 2. 3. 14380	35, punto 99)	52.200,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78705	1. 6. 6. 3. 28500	35, punto 100)	1.269.818,91			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1579 del 15 novembre 2006; oggetto assembleare n. 1959 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 117 in data 15 novembre 2006;
- assegnato alla Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni assembleari II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità", IV "Politiche per la salute e

Politiche sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 10/2006 del 12 dicembre 2006, con relazione scritta del consigliere Gian Luca Rivi, nominato dalla commissione in data 28 novembre 2006 e con relazione scritta del consigliere di minoranza Antonio Nervegna nominato dalla commissione in data 28 novembre 2006;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 2006, atto n. 30/2006.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'art.22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura: Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34** è il seguente:

«Art. 22 – Sistema informativo agricolo regionale

1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il supporto su base informatizzata dell'attività tecnico-amministrativa necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.

2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle Comunità montane.

3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle imprese. La banca dati contiene l'inventario:

- a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione in materia di agricoltura;
- b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse all'esercizio di attività agricole;
- c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in materia di agricoltura dalla pubblica Amministrazione.

4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale (S.I.R.).».

2) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura: Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34** è il seguente:

«Art. 23 – Avviamento e gestione della banca dati

1. La banca dati è costituita presso la Regione e può essere consultata da parte degli Enti locali.

2. La formazione della base dati è fondata sullo scambio di informazioni tra Regione, Province e Comunità montane mediante procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.

3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicità che verrà stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato, derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure informatizzate predisposte dalla Regione.

4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.

5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo polifunzionale integrato, la Regione promuove l'attivazione di collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.».

3) Il testo dell'art.32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 che concerne **Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in agricoltura: Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34** è il seguente:

«Art. 32 – Spese per il Sistema informativo agricolo regionale

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente "Spese per la realizzazione del Sistema informativo agricolo regionale" e "Impianto di un Sistema informativo agricolo regionale", che saranno dotati della necessaria disponibilità rispettivamente in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. n. 31 del 1977.».

NOTE ALL'ART. 9

Comma 1

1) Il testo dell'art.12 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 che concerne **Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio** è il seguente:

«Art. 12 – Norme transitorie

1. I procedimenti di concessione dei contributi di cui alla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 recante "Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici", che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima Legge n. 6 del 1989.

2. Ai fini del presente articolo, il procedimento di concessione dei contributi si intende avviato:

- a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo inclusi nei programmi di ripartizione dei contributi, deliberati dal Consiglio regionale in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;
- b) per gli studi di fattibilità e i piani di recupero, per i quali i comuni abbiano deliberato l'affidamento degli incarichi professionali in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che i suddetti provvedimenti comunali, corredati dalla documentazione prescritta, pervengano alla Regione entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

NOTE ALL'ART. 12

Comma 1

1) Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 che concerne **Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale** è il seguente:

«Art. 3

(omissis)

I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino a copertura totale di detto costo.

(omissis)

NOTE ALL'ART. 13

Comma 1

1) Il testo dell'art. 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 che concerne **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente :

«Art. 114 – Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque

1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, nonché degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento delle acque.

2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:

- a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorità di bacino nazionale e interregionale;
 - b) formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;
 - c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
 - d) valuta a livello dell'intera Regione la disponibilità di risorse idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;
 - e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di risparmio della risorsa;
 - f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
 - g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualità delle acque costiere.
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.
4. Il piano di cui al comma 1 è adottato e approvato secondo le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di pianificazione in materia di acque.

NOTE ALL'ART. 14

Comma 1

1) Il testo dell'art. 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 che concerne **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 134 – Interventi di bonifica

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6-bis dell'art. 17 del DLgs n. 22 del 1997 la Regione può concedere ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo, contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della bonifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la Giunta regionale può concedere finanziamenti fino al cento per cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6 agosto 1996, n. 31.
5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del DLgs n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del DM 25 ottobre 1999, n. 471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi interventi riguardano il territorio comunale.».

NOTA ALL'ART. 15

Comma 1

1) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 che concerne **Istituzione del Parco regionale del delta del Po** è il seguente:

«Art. 13 – Norme finanziarie

1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi contributi nonché al riparto dei finanziamenti regionali si applicano rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

1-bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione, da parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

1-ter. L'articolo 2 della L.R. 4/2/1994, n. 6 (Interventi per la liquidazione della Sivaco SpA e per l'avvio dell'attività del Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio") è abrogato.».

NOTA ALL'ART. 17

Comma 1

1) Il testo dell'art 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assetto del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione** è il seguente:

«Art. 29 – Interventi ed opere di difesa della costa

1. La Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e realizzazione degli interventi e delle opere di difesa della costa aventi le seguenti finalità:

- a) difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai fenomeni di ingressione ed erosione marina;
- b) contenimento dei processi erosivi del litorale;
- c) tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di naturalità e ricostruzione delle dune litorali;
- d) riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con mezzi statali e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disposizioni recate dalla L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4). I medesimi interventi possono essere realizzati anche attraverso i Comuni quali soggetti attuatori.

3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile previo nulla osta tecnico sul progetto rilasciato dal Servizio regionale competente per materia sul territorio. La Regione può concorrere al finanziamento di tali interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei criteri e con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Per l'esercizio 2004 è autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sul Cap. 39360 afferente alla UPB 1.4.2.3.14555 – Interventi e opere di difesa della costa.

NOTE ALL'ART. 23

Comma 1

1) Il testo dell'art.1, comma 173, lettera f) della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che concerne **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005** è il seguente:

«173. (omissis)

f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.».

2) Il testo dell'art.1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che concerne **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005** è il seguente:

«174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.».

NOTA ALL'ART. 24

Comma 1

1) Il testo dell'art 2, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 che concerne **Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421** è il seguente:

«Art. 2 – Competenze regionali

1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.

2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.

2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della Legge 8/6/1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi.

2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito.

2-sexies. La regione disciplina altresì:

- a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;
- b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis;
- c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;
- d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevenendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
- f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
- g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:
 - 1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
 - 2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa au-

torizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;

- h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della Legge 30 novembre 1998, n. 419.

2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18.

2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentito la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.».

NOTE ALL'ART. 25

Comma 1

1) Il testo dell'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 51 – Fondo regionale per la non autosufficienza

1. La Regione istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi socio-sanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della L.R. 12/3/2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) forniti dai soggetti pubblici e privati accreditati ai residenti della Regione in condizioni di non autosufficienza. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale e sanitario.

2. La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, nonché equità nella eventuale compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi omogenei definiti dalla Regione.

3. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo: risorse del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse di altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 concorrono altresì risorse proprie appositamente destinate dai Comuni nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.

4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti dal Piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socio-economiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.

5. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 4 ha contabilità separata e destinazione vincolata nell'ambito del bilancio delle Aziende USL. Unicamente alle risorse impegnate dai Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attività previste dal Piano di zona per l'assistenza ai soggetti in condizioni di non autosufficienza di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Piano regionale sociale e sanitario. L'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto. L'Ufficio di piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell'equilibrio del fondo. Il comitato di distretto e l'Azienda USL riferiscono periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.

Comma 2)

2) Il testo dell'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 è già citato nel presente articolo alla nota 1).

NOTA ALL'ART. 26

Comma 1

1) Il testo dell'art. 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 che concerne **Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina** è il seguente:

«Art. 26 – Contributi

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale.

NOTA ALL'ART. 27

Comma 1

1) Il testo dell'art. 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, che concerne **Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali** è il seguente:

«Art. 48 – Fondo sociale regionale. Spese di investimento

1. Il Fondo sociale regionale per le spese di investimento è finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi in conto capitale.

2. I destinatari dei contributi sono:

- comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di personalità giuridica;
- Aziende unità sanitarie locali, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- soggetti privati accreditati o partecipanti al protocollo di adesione secondo le previsioni dell'articolo 29.

3. Gli interventi ammessi a contributo ricompresi nei Piani di zona, sono relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle tipologie ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione previsti dalle norme statali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle norme sull'autorizzazione al funzionamento.

4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in proprietà, o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.

5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l'acquisto di immobili, la volontà di acquisto, da parte dei competenti organi, deve risultare alla data di presentazione della relativa domanda.

6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli interventi negli ambiti socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del beneficiario. Sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al presente comma per tutta la durata del vincolo.

7. La Giunta regionale può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a condizione che le finalità per le quali è stato concesso il contributo non siano più perseguibili o sia più opportuna, in relazione all'interesse pubblico, una destinazione del bene diversa da quella sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.

8. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale i contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le seguenti finalità:

- adeguare le strutture esistenti a normative tecniche statali e regionali;
- favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);
- superare definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli in strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 3 della Legge n. 328 del 2000;
- fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari supporti familiari ed in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;
- fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di persone in condizione di non autosufficienza.

9. I soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono tenuti a restituire in caso di mancata concessione o revoca dell'accreditamento.

10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.».

NOTA ALL'ART. 30

Comma 1

1) Il testo dell'art. 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 che concerne **Legge regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 20 – Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli Enti locali per l'acquisizione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di opere edilizie da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari agli Enti locali.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.600.000,00 a valere sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 "Edilizia residenziale universitaria.».

NOTA ALL'ART. 31

Comma 2

1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 che concerne **Ordinamento contabile della regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 Luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

NOTA ALL'ART. 34

Comma 1

1) Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21

che concerne "Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani è il seguente:

«Art. 4 – Contributi regionali

1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di contributi per:

a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica di servizi rivolti ai giovani;

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 37

Comma 1

1) Il testo dell'art. 1, commi 1e2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 41 che concerne **Contributi per la promozione del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali** è il seguente:

«Art. 1

1. La Regione Emilia-Romagna eroga un contributo annuo al Comitato di coordinamento (CALER) fra le associazioni regionali delle autonomie locali per favorirne l'unità di azione, il coordinamento unitario e permanente, la promozione delle politiche rivolte agli enti associati, la formazione di uffici di rappresentanza dotati di comuni mezzi e strumenti per lo svolgimento di attività riguardanti in particolare l'informazione e i servizi.

2. Il contributo è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale, sulla base di un programma annuo di riferimento coerente con gli obiettivi e i principi previsti nell'accordo sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna ed associazioni delle autonomie locali.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 39

Il testo dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 che concerne **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 10 – Funzioni della Regione

(omissis)

3. Nell'ambito delle iniziative cui al comma 1, lettera c), la Regione può inoltre attuare direttamente progetti di interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale ed internazionale. La Regione rilascia altresì ai soggetti gestori l'accreditamento di cui all'articolo 18, secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 7.».

Comma 2)

2) Il testo dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 che concerne **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** è il seguente:

«Art. 14 – Interventi ammessi a contributo e beneficiari

(omissis)

5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo, nonché le aree di intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, comma 3.».

NOTA ALL'ART. 40

Comma 1

1) Il testo dell'art. 11 bis, della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 che concerne **Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo** è il seguente:

«Art. 11 bis – Fondo di rotazione per la realizzazione delle politiche per la casa

1. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative regionali si costituisce un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati, concessi dagli istituti di credito, a soggetti individuati dalla Regione, ai sensi dell'art. 14, per la realizzazione di case destinate all'assegnazione in locazione permanente e temporanea ed all'acquisizione in proprietà.

2. Il fondo di rotazione contribuisce a contenere l'onere degli interessi sui mutui concorrendo alla provvista del capitale impiegato dagli istituti di credito per la concessione dei mutui agevolati ai soggetti individuati dalla Regione stessa.

3. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui all'articolo 11, comma 2.

4. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati. Le convenzioni saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale.».

NOTE ALL'ART. 41

Comma 1

1) Il testo dell'art 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 5 – Gabinetto del Presidente della Giunta

(omissis)

2. Il Gabinetto del Presidente è costituito dalle strutture preposte in particolare all'esercizio delle funzioni di supporto alla direzione delle attività politico-amministrative della Giunta, ai rapporti con gli organismi statali e sovranazionali, al coordinamento della programmazione e dell'utilizzo delle risorse comunitarie, nonché al coordinamento dell'attività di comunicazione istituzionale.

(omissis)».

2) Il testo dell'art. 6, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 6 – Struttura di controllo strategico

1. Ai fini del controllo di cui all'articolo 54 è istituita una apposita struttura speciale alle dirette dipendenze della Giunta regionale, che ne disciplina il funzionamento».

3) Il testo dell'art 7, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 7 – Segreterie particolari

1. Con le modalità previste all'articolo 9, i collaboratori necessari per l'espletamento delle attività di segreteria sono posti a disposizione:

(omissis)».

4) Il testo dell'art 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 7 – Segreterie particolari

(omissis)

b) del Presidente della Giunta, del Vicepresidente della Giunta e degli Assessori.».

5) Il testo dell'art.9 comma 4) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 9 – Personale delle strutture speciali

(omissis)

4. Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti agli organici regionali si provvede:

a) con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto;

b) con il comando di personale da altre pubbliche Amministrazioni.

(omissis)».

6) Il testo dell'art. 9 comma 5) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 9 – Personale delle strutture speciali

(omissis)

5. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4.».

7) Il testo dell'art 19, comma 5 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 19 – Incompatibilità

(omissis)

9. Il dipendente ha diritto, a domanda, ad essere collocato in aspettativa senza assegni qualora intenda stipulare un contratto dirigenziale o relativo alle funzioni direttive a tempo determinato presso la pubblica Amministrazione.».

8) Il testo dell'art 45 comma 5 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 45 – Criteri per il conferimento degli altri incarichi

(omissis)

5. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali, gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti a personale di qualifica funzionale equiparabile a quella dei dirigenti regionali, provenienti dai ruoli di altra pubblica Amministrazione, in posizione di comando o comunque in rapporto di servizio presso la Regione. Tali incarichi non possono superare la quota del dieci per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della dotazione organica dei dirigenti.

(omissis)».

9) Il testo dell'art 54 comma 2 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 54 – Controllo strategico

(omissis)

2. L'attività di controllo strategico è affidata alla struttura di controllo strategico di cui all'art. 6.

(omissis)».

10) Il testo dell'art 54 comma 3 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 54 – Controllo strategico

(omissis)

3. I soggetti preposti alla direzione della struttura di controllo strategico consegnano alla Giunta regionale periodiche relazioni sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di miglioramento. Possono inoltre svolgere su richiesta della Giunta regionale analisi su politiche e programmi specifici.

(omissis)».

11) Il testo dell'art 55 comma 1 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 che concerne **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 55 – Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è esercitato da una struttura collocata alle dipendenze dirette del direttore generale competente in materia contabile e finanziaria.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 42

Comma 1

1) Il testo dell'art 56, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 56 – Allineamento di termini

1. La durata delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani) è allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista all'articolo 113, comma 15-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4-quater e all'articolo 16, comma 2-quater della legge regionale n. 25 del 1999.

(omissis)».

2) Il testo dell'art 56, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007** è il seguente:

«Art. 56

(omissis)

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)).».

NOTA ALL'ART. 43

Comma 1

1) Il testo dell'art. 31, comma 6, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione** è il seguente:

«Art. 31 – Partecipazione alla Fondazione “Istituto sui trasporti e la logistica”

(omissis)

6. La Regione concede alla Fondazione, per il triennio 2005-2007, un contributo straordinario per il funzionamento pari a 50.000,00 Euro annui.

(omissis)».

NOTE ALL'ART. 44

Comma 1

1) Il testo dell'art. 6, comma 2, lettera e) della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 che concerne **Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art.32 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326** è il seguente:

«Art. 6 – Compiti della Regione

(omissis)

2. La Giunta regionale in particolare:

(omissis)

e) promuove la conclusione di un accordo con il Corpo forestale dello Stato e con le associazioni delle Autonomie locali, per lo sviluppo di modalità di collaborazione e di integrazione nell'esercizio dei compiti di controllo e tutela del territorio e di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

(omissis)».

2) Il testo dell'art. 31 comma 2, della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 che concerne **Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326** è il seguente:

«Art. 31 – Quota integrativa dell'oblazione

(omissis)

2. La quota integrativa di cui al comma 1 è versata alla Regione ed è destinata a finanziare il fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione di cui all'articolo 25 e gli interventi e le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), c), d) ed e).

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 45

Comma 1

1) Il testo dell'art. 21 della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 che concerne **Interventi in favore degli emiliano-romagnoli nel mondo e funzionamento della Consulta** è il seguente:

«Art 21 – Spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta

1. Alle spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per l'assolvimento dei compiti ad essi assegnati dalla presente legge, l'Amministrazione regionale provvede con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23 della presente legge. Annualmente la Giunta regionale provvede alla quantificazione delle risorse necessarie per il funzionamento della Consulta individuando altresì le tipologie delle spese finanziabili.

2. Nell'ambito dei fondi previsti al comma 1, le risorse a copertura delle spese relative ai componenti del Comitato esecutivo di cui all'articolo 14, ad eccezione del Presidente della Consulta, nonché le risorse a copertura delle spese sostenute individualmente dai Consulenti, dagli invitati alle riunioni della Consulta e dai Presidenti di associazioni e federazioni di emiliano-romagnoli all'estero, o loro rappresentanti, per la partecipazione a conferenze e riunioni all'estero, possono essere messe a disposizione del Presidente della Consulta, che, in qualità di funzionario delegato dalla Regione, le amministra in base alla disciplina regionale inerente la gestione di fondi assegnati ai funzionari delegati.

3. Al Presidente della Consulta, qualora sia persona estranea all'Amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al 50% dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale).

4. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per le missioni svolte nell'ambito della carica di Consultore, ai componenti della Consulta residenti all'estero è corrisposto un rimborso spese definito con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Lo stesso rimborso compete al Presidente ed ai componenti della Consulta che, in rappresentanza della stessa, si recano all'estero, previa autorizzazione della Presidenza della Giunta regionale. Il regolamento disciplina i compensi ed i rimborsi spettanti al Presidente ed ai componenti della Consulta per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari e conferenze e l'ammontare del rimborso delle spese.

5. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, ai componenti residenti sul territorio nazionale, ad eccezione del Presidente, spettano un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della Regione.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.